

## **TI\_GERICHTE 12.2001.129 vom 28. Mai 2002**

TI Tribunale d'appello, 2002-05-28, IT

Quelle: [https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti\\_gerichte\\_12.2001.129](https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti_gerichte_12.2001.129)

FR: TI\_GERICHTE 12.2001.129 du 28 mai 2002

IT: TI\_GERICHTE 12.2001.129 del 28 maggio 2002

### **Regeste**

Sentenza o decisione senza scheda

### **Volltext**

Ticino Tribunale di appello diritto civile La seconda Camera civile 28.05.2002 12.2001.129

Sentenza o decisione senza scheda

Incarto n. 12.2001.00129 Lugano 28 maggio 2002 /fb In nome della Repubblica e Cantone del Ticino La seconda Camera civile del Tribunale d'appello composta dei giudici: Cocchi, presidente, Chiesa e Pellegrini (quest'ultimo in sostituzione del giudice Rusca, assente) segretario: Marchi, vicecancelliere sedente per giudicare nella causa a procedura ordinaria -inc. OA.2001.01 della Pretura di Locarno-Città- promossa con petizione 8 gennaio 2001 da \_\_\_\_\_ patr. da: avv. \_\_\_\_\_ contro \_\_\_\_\_ patr. da: avv. \_\_\_\_\_ chiedente la condanna del convenuto al pagamento dell'importo di fr. 2'376'341.- oltre accessori a titolo di risarcimento danni dipendenti da attività notarile; domanda avversata dal convenuto che preliminarmente ha sollevato eccezione di carente giurisdizione del giudice civile; eccezione respinta in limine litis dal pretore con decisione 11 luglio 2001; appellante il convenuto che con allegato 29 agosto 2001 chiede la riforma del querelato giudizio nel senso di accogliere l'eccezione e, di conseguenza, di respingere la petizione; mentre con osservazioni 5 ottobre 2001 la banca attrice postula la reiezione dell'appello; letti ed esaminati gli atti e i documenti della causa; considerato in fatto e in diritto: 1. Il 24 luglio 1989 il notaio \_\_\_\_\_ ha pubblicato un atto di compravendita immobiliare avente per oggetto il fondo part. \_\_\_\_\_ RFD di \_\_\_\_\_: venditrice era \_\_\_\_\_, e acquirente \_\_\_\_\_. Al punto 7 del rogito le parti incaricavano il notaio di procedere all'iscrizione del negozio a Registro fondiario, non prima di una determinata data. L'iscrizione e quindi la compravendita non hanno tuttavia mai avuto luogo, così che \_\_\_\_\_ ha chiesto in giudizio la restituzione del prezzo da lui versato alla venditrice. Con sentenza 17 novembre 1992 della prima sezione del Tribunale circondariale di Zurigo, parzialmente confermata il 7 settembre 1993 dalla Seconda Camera civile dell'Obergericht di Zurigo, \_\_\_\_\_ è stata condannata a restituire all'attore la somma di fr. 2'300'781.60, oltre interessi, composta del prezzo della compravendita e di altre poste di spesa. 2. Malgrado l'avvio di una procedura esecutiva nei suoi confronti, la debitrice non ha dato seguito alla condanna civile, così che, con la presente azione il \_\_\_\_\_, cessionario del credito di \_\_\_\_\_, ha chiamato in giudizio il notaio \_\_\_\_\_, postulando il risarcimento dei danni dipendenti da asserita inesecuzione del mandato notarile e costituiti dell'importo di cui alla sentenza definitiva emanata nel Canton Zurigo, delle spese e delle ripetibili della successiva sentenza di rigetto definitivo dell'opposizione e delle spese esecutive. 3. A dipendenza della richiesta preliminare del convenuto di accertare il presupposto processuale della giurisdizione, ossia avendo negato la competenza del giudice

civile a dirimere la vertenza, con decisione 11 luglio 2001 il pretore, pronunciandosi nell'ambito dell'art. 181 cpv. 1 CPC, ha respinto l'eccezione, convocando le parti per la continuazione del processo. In sostanza il primo giudice rileva che l'applicazione del diritto civile federale (art. 41 e segg. CO) solo quale diritto cantonale suppletivo -poiché il rapporto fra notaio e mandante è retto dal diritto pubblico- non esclude la competenza giurisdizionale del giudice civile ticinese per l'azione di responsabilità del notaio. 4. Con la presente tempestiva impugnazione il notaio \_\_\_\_\_ censura la decisione pretorile, sostenendo che la controversia in esame non costituisce causa civile e che -ritenuto come ogni Cantone disciplini in modo diverso la questione della competenza a dirimere azioni di responsabilità dei notai- la normativa vigente nel nostro Cantone determina la competenza del Consiglio di disciplina notarile. Delle osservazioni di parte attrice si dirà, se necessario, nel seguito. 5. La giurisdizione è il potere di applicare la legge a una determinata causa che si realizza a dipendenza dei rapporti di diritto applicabili alla singola fattispecie e dell'esistenza di un'autorità rivestita del potere giurisdizionale ( Cocchi/ Trezzini , CPC-TI, art. 1, n.1); essa rappresenta un presupposto processuale (art. 97 n. 1 CPC) che è d'ordine pubblico generale ( Cocchi/ Trezzini , op. cit., art. 1 CPC, m. 1). 6. Si è in presenza di una causa civile ai sensi degli art. 44 e 46 OG quando vi è una procedura contenziosa fra almeno due persone nella loro qualità di titolari di diritti privati le quali esercitano pretese fondate sul diritto civile federale ( DTF 124 III 464). Tale concetto, esteso alle pretese che si fondano sul diritto civile cantonale, è applicabile anche per stabilire la natura di una lite in relazione alle giurisdizioni interne cantonali ( Olgiati , Le norme generali per il procedimento civile nel Canton Ticino, pag. 302). In concreto quindi la vertenza in esame non configura una causa civile perché le pretese dell'attrice non si fondano sul diritto civile, ma sul diritto pubblico, ancorché la responsabilità del notaio venga giudicata facendo ricorso -come diritto cantonale suppletivo- al diritto civile federale (cfr., per tutte, II CCA 16 novembre 2000 in questa stessa vertenza e rif. ivi). 7. Al di là della prassi cantonale che ha pacificamente riconosciuto al giudice civile la competenza di dirimere controversie relative alla responsabilità del notaio ( II CCA 21 dicembre 1998 in re P./ P., Z. e notaio M., nonché 29 ottobre 2001 in re G./ notaio G.), la legislazione ticinese non si esprime positivamente sulla giurisdizione cui appartengano questi litigi. In particolare non l'art. 6 LN che si limita all'enunciazione del principio della responsabilità personale del notaio (cfr. Bernaschina/ Jorio/ Moggi/ Pagani/ Pedrazzini/ Vassalli , Legge sul notariato, Annotata , Locarno 1996, art. 6 LN, n. 3), né -con riguardo alla caratteristica di pubblico funzionario del notaio ticinese (art. 1 LN)- la Legge sulla responsabilità civile degli enti pubblici. Infatti, mentre l'art. 22 cpv. 1 Lresp stabilisce che per le azioni contro l'ente pubblico è competente il giudice civile ordinario, l'art. 2 lett. d esclude esplicitamente l'applicazione di quella normativa ai notai. Scelta questa che è basata sulla considerazione (invero irrilevante per la disamina in atto) secondo la quale il legislatore adottando ... la legge sul notariato, ha ritenuto di tutelare adeguatamente ed esaustivamente i terzi, accentuando in particolare l'importanza della cauzione notarile (art. 31 segg.) (Messaggio n. 3092 del 14 ottobre 1986 in Verbali del GC 1988, Sessione ordinaria primaverile, vol. 4, pto. 2.3). D'altra parte -come osserva l'attrice- non è sufficiente a creare giurisdizione per cause di responsabilità ai sensi dell'art. 6 LN l'indicazione giurisprudenziale secondo la quale il Consiglio di disciplina notarile non è competente soltanto per verificare l'applicazione della Tariffa notarile, ma anche per accertare la corretta esecuzione del mandato; ciò infatti attiene esclusivamente alla definizione della parcella notarile, tenendo conto del carattere esecutivo conferito alla stessa dall'art. 27 LTN ( R DAT I-1998, n. 12). 8. In mancanza di diverse specifiche

indicazioni e tenuto conto dell'esigenza di garantire al pubblico almeno un giudice competente anche laddove la legislazione cantonale non l'abbia previsto formalmente ( Cocchi/ Trezzini , op. cit., art. 1 CPC, m. 19 e 27, nonché n. 11), appare calzante alla controversia il ricorso all'art. 6 Lpamm che stabilisce come le pretese di risarcimento di privati contro pubblici funzionari (peraltro in accordo con il principio generale della Lresp) siano di competenza del giudice civile, ossia appartengano a quella giurisdizione. E' vero che proprio l'entrata in vigore della Lresp può aver comportato una perdita d'attualità della norma in esame ( Borghi/ Corti , Compendio di procedura amministrativa ticinese, CFP, ad art. 6 Lpamm, pag. 35), ma il riferimento alla giurisdizione civile, almeno in questa sede, non esclude i notai dal novero dei funzionari potenzialmente responsabili nei confronti di un privato; ciò che finalmente rende concreti e perseguibili giudizialmente i diritti del pubblico di cui all'art. 6 LN. 9. D'altra parte, nel caso in cui si dovesse ammettere che la legislazione cantonale non offre alcuna via giudiziaria, la soluzione indicata sarebbe comunque compatibile con il principio secondo il quale, dato il carattere patrimoniale dell'azione di responsabilità nei confronti del notaio ex art. 6 LN, volta al riconoscimento di un diritto soggettivo (di natura patrimoniale) pur nell'ambito di un rapporto di diritto pubblico, essa va decisa dal giudice civile ( JT 1997 III 98 e 1994 III 11). 10. L'appello deve così essere respinto. Il giudizio sulla tassa di giustizia, le spese e le ripetibili segue la soccombenza (art. 148 CPC). Motivi per i quali, richiamati per le spese l'art. 148 CPC, la LTG e la TOA pronuncia 1. L'appello 29 agosto 2001 dell'avv. \_\_\_\_\_ è respinto. 2. Le spese della procedura d'appello consistenti in: a) tassa di giustizia fr. 1'950.-- b) Spese fr. 50.-- Totale fr. 2'000.-- anticipati dall'appellante, rimangono a suo carico con l'obbligo di rifondere alla controparte fr. 2'000.-- di ripetibili. 3. Intimazione: - \_\_\_\_\_ Comunicazione alla Pretura della Giurisdizione di Locarno-Città. Per la seconda Camera civile del Tribunale d'appello Il presidente Il segretario

Export aus OpenCaseLaw (CC0). Verbindlich ist allein der vom erlassenden Gericht veröffentlichte Originaltext. Quellen-URL siehe oben.